SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 47**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ministero della difesa

96A1078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 marzo 1995, n. 585.

Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 16, comma 4, della legge sopracitata che prevede la determinazione con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di requisiti, criteri, termini e modalità inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali, l'Assoporti e l'Associazione nazionale delle compagnie ed imprese portuali;

Visto il parere emesso in data 12 agosto 1994 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione effettuata, con nota n. 4151307 del 31 marzo 1995, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le operazioni portuali indicate nel comma 1, dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non possono essere espletate se non a seguito di autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale, o laddove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dall'organizzazione portuale. Nei restanti porti l'autorizzazione viene rilasciata dal capo del circondario.

Art. 2.

1. Le autorità indicate nell'art. 1 sono tenute ad istituire, entro quindici giorni dall'emanazione del presente regolamento, un registro nel quale devono essere iscritte le imprese autorizzate all'esercizio delle attività portuali di cui al medesimo art. 1.

2. Nel registro per ciascuna impresa devono essere indicati:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, se imprese individuali; la denominazione sociale, se società, nonché il cognome ed il nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;

b) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui viene rilasciata l'autorizzazione;

c) la sede dell'impresa o della società;

d) il cognome e nome di eventuale procuratore;

e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, del livello di appartenenza e delle mansioni cui è adibito, ovvero del periodo lavorativo fissato in caso di distacco;

f) il numero ed il tipo dei mezzi meccanici di cui è dotata ed a quale titolo, con l'individuazione del numero della polizza di assicurazione, nonché degli elementi di contraddistinzione richiesti per la movimentazione in porto;

g) il canone annuo e la cauzione versata;

h) le tariffe adottate per tipi merceologici o per singoli servizi, nonché ogni successiva variazione.

Art. 3.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni le istanze avanzate dalle imprese richiedenti devono essere valutate sulla base dei seguenti requisiti:

a) idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali consistente nell'aver assolto l'obbligo scolastico ed attestata da idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché dal certificato dei carichi penali pendenti, dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato antimafia per il titolare dell'impresa, per il procuratore e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale;

b) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;

c) capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno;

d) capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;

e) capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria, nonché, in ogni caso, da certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non é sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;

f) presentazione di un programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici;

g) organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 84 del 1994;

h) presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità portuale e, dove non istituita ovvero prima del suo insediamento, dall'organizzazione portuale, nonché nei restanti porti dal capo del circondario, con provvedimento motivato previo espletamento di adeguata istruttoria, sentita la commissione consultiva locale, ed entro i limiti massimi consentiti per ciascun porto, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Essa ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 84 del 1994.

2. *(Non ammesso al visto della Corte dei conti).*

Art. 5.

1. Alla fine di ogni anno, entro il 31 dicembre, l'autorità competente di cui all'art. 4, comma 1, sentita la commissione consultiva locale, individua, in via prioritaria, un numero di autorizzazioni pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza. L'autorizzazione non può essere riservata, in ciascuno scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda.

2. Qualora le domande, comprese quelle di rinnovo, che devono essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno, siano superiori al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, l'autorità competente, sentita la commissione consultiva locale, predispone una graduatoria degli istanti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3, dando priorità alle imprese che possano assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici, nonché, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi. A parità di condizioni è data priorità alle richieste di rinnovo.

3. Ogni anno, in occasione dell'esame di nuove domande, deve essere effettuata una ricognizione in ordine alla realizzazione del programma operativo da parte delle imprese autorizzate per un periodo superiore ad un anno. L'accertamento della mancata realizzazione dà luogo alla revoca dell'atto autorizzatorio, senza diritto ad alcuno indennizzo.

Art. 6.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione, che sono collegati al fatturato dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonché all'eventuale spazio in uso per l'espletamento delle operazioni ed al grado di pericolosità delle merci trattate.

2. Il canone annuo non può essere inferiore a lire 5 milioni.

3. La cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrici di rilevanza internazionale o nazionale, non può essere inferiore a lire 5 milioni e, comunque, non superiore al canone stabilito.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle imprese che siano concessionarie di aree o banchine ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994, garantendo la piena parità di trattamento tra le imprese concessionarie e quelle non concessionarie.

5. L'individuazione del canone e della cauzione, che l'impresa autorizzata è tenuta a corrispondere, è effettuata, con atto motivato, tenendo conto dei parametri di cui al comma 1, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima, sentita la commissione consultiva locale.

6. L'impresa o la società che ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione è tenuta ad osservare le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività portuali di cui

all'art. 1 ed a comunicare all'autorità tutte le variazioni delle tariffe indicate, assicurando la più ampia trasparenza e garantendo parità di trattamento a parità di condizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata da parte delle autorità di cui all'art. 4, comma 1, in ogni tempo senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la commissione consultiva locale:

a) qualora i soggetti indicati all'art. 3, lettera *a)*, non risultino più in possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;

b) qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;

c) qualora il programma operativo predisposto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;

d) qualora non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, nonché le disposizioni del presente regolamento;

e) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all'art. 11;

f) qualora vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate alle autorità competenti.

Art. 8.

1. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento l'organizzazione portuale e nei restanti porti il capo del circondario, può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale.

2. I soggetti autorizzati potranno avvalersi, nell'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.

3. Dette autorizzazioni sono rilasciate in occasione dell'arrivo o partenza della nave ed anche per più arrivi o partenze già programmate, non rientrando nel numero massimo di cui all'art. 5, comma 1.

4. L'istante deve all'atto della richiesta di rilascio di autorizzazione dimostrare:

a) la dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere;

b) la presenza nella tabella di armamento ovvero nell'organico della sua struttura operativa in ambito portuale, ove costituita, di un numero di elementi sufficienti ed in grado di espletare le operazioni in massima sicurezza;

c) la sussistenza di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'atto autorizzatorio richiesto.

5. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica da parte dell'autorità competente delle attestazioni fornite, nonché previo versamento di una somma e di una cauzione, entrambe correlate alla tipologia delle merci da trattare ed all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte dell'istante.

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo opera in deroga alle concessioni di cui all'art. 18 della legge n. 84 del 1994, secondo le direttive stabilite dall'autorità portuale.

Art. 9.

1. Non sono soggette alle disposizioni contenute nel presente regolamento le autonomie funzionali rilasciate alle imprese industriali dei settori metallurgici e siderurgici che continuano ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, del sistema operativo previsto a loro favore e richiamato nell'art. 19 della legge n. 84 del 1994.

Art. 10.

1. Nella presente fase di transizione a salvaguardia del livello occupazionale delle categorie di lavoratori soggette alla trasformazione in corso, le imprese che richiedono di operare in porto e quelle che hanno ottenuto il rilascio dell'autorizzazione, se debbono effettuare assunzioni per adeguare il proprio organico alle esigenze del mercato, provvedono, in via prioritaria, ad impiegare i dipendenti ed i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino eccedenti, nonché i dipendenti in esubero delle autorità portuali.

2. A tal fine le imprese sono tenute ad effettuare apposita domanda agli organismi indicati nel comma 1 ed all'autorità competente, che accerta la sussistenza dei requisiti richiesti nel personale interessato.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze devono essere individuate forme di intesa che consentano il passaggio del personale richiesto o in trasferimento definitivo o comunque sotto forma di distacco per un periodo comunque non superiore a tre anni.

4. Il ricorso alla mobilità temporanea di cui all'art. 23 della legge n. 84 del 1994 è ammesso soltanto in presenza di situazioni di carattere eccezionale o legate a fenomeni di carattere temporaneo.

Art. 11.

1. Al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle operazioni di cui all'art. 1, nonché ai fini della sicurezza della navigazione, i lavoratori alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 24, comma 2, della citata legge n. 84 del 1994, adibiti a tali operazioni, sono iscritti in apposito registro, da istituire presso ciascuna autorità competente entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, con l'indicazione dell'impresa da cui dipendono e della qualifica professionale rivestita.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 marzo 1995

Il Ministro: CARAVALE

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1996
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 45, ad esclusione dell'art. 4, comma 2, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 21 dicembre 1995

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 16, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7».

— Il D.L. 21 febbraio 1995, n. 39, non è stato convertito. Il testo dell'art. 3, inserito, da ultimo, nel D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, è il seguente:

«Art. 3 *(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale).* — 1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

"*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze;".

2. L'art. 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: "In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione"

3. All'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

"*2-bis.* I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3".

4. Le lettere *i)* ed *l)* dell'art. 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

"*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996».

5. L'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente".

6. All'art. 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

7. L'art. 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazio-

ne portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'art. 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto".

8. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo".

9. L'art. 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"*3*. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione; da un ufficiale superiore del comando generale del Corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo".

10. L'art. 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"*1*. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione".

11. L'art. 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 20 (*Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali*). — *1*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'art. 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'art. 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'art. 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime".

12. La parola "commissari" di cui all'art. 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come "ufficio commissariale", comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

13. L'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali)*. — *1*. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 30 giugno 1996;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti".

14. L'art. 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"*1*. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'art. 21".

15. Al comma 5 dell'art. 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "1° gennaio 1993" e le parole: "dal 1991" sono sostituite con le parole: "1° gennaio 1995" e "dal 1994".

16. L'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"*8*. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'art. 110, ultimo comma, e l'art. 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, e dall'art. 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996"».

— Il D.L. 25 febbraio 1995, n. 49, non è stato convertito. Il testo dell'art. 4, inserito nell'art. 3, comma 13, del D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, è riportato nella precedente nota.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1990, è il seguente:

«Art. 22 *(Attività consultiva)*. — 1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;

c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente: «1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 14, del D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, è il seguente:

«*Art. 23* (Disposizioni in materia di personale). — 1. *I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'art. 21.*

2. Il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonché, *ad personam*, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorità portuale, risulti in esubero è mantenuto alle dipendenze dell'autorità stessa in posizione di soprannumero ed è assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilità secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorità portuali.

3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre autorità portuali, nonché i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle società di cui all'art. 21, sono impiegati in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle autorità portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle società di cui all'art. 21, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.

4. Il personale, impiegato in mobilità temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuità di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonché *ad personam* il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le società e le imprese di cui al comma 3 provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le società e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, può optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'autorità portuale.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'art 6, comma 1, lettera *c)*, possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

6. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, concedono alle società ed imprese di cui al comma 3 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea dei lavoratori di cui al comma 3».

Nota agli articoli 4, 6 e 8.

— Il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dall'art. 3, comma 10, del D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, è il seguente:

«Art. 18 *(Concessione di aree e banchine)*. — 1. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dai Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) *la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;*

b) *i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.*

2 Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi,

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a)*.

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a)*.

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera *a)*, senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio».

Nota all'art. 9

— Il testo dell'art 19 della legge 28 gennaio 1994, n 84, è il seguente:

«*Art. 19 (Autonomie funzionali)*. — 1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a svolgere l'attività di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attività produttiva con personale proprio e con tempi e modalità legati al ciclo produttivo, possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente connessi all'attività produttiva delle imprese stesse o di imprese collegate facenti parte dello stesso gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree adiacenti Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione della attività industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo delle stesse».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si fa rinvio alla nota di cui all'art. 3.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché i dipendenti delle associazioni di cui all'art. 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Le unità sanitarie locali competenti per territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni».

96G0081

DECRETO 2 febbraio 1996.

Disposizioni in materia di trasporto scolastico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, articoli 42 e seguenti;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 83 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) che disciplina l'immatricolazione in uso proprio degli autobus e dei veicoli per trasporto specifico di persone;

Tenuto conto delle esigenze prospettate da più comuni in merito alla realizzazione di servizi sociali in generale e del trasporto scolastico in particolare;

Preso atto delle attribuzioni riservate in materia ai comuni e della opportunità che i medesimi realizzino i propri servizi a beneficio della collettività senza precostituire i limiti o vincoli ingiustificati;

Decreta:

Art. 1.

Scuolabus e miniscuolabus. Immatricolazione in uso proprio da parte dei comuni

1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, da limitare all'ambito del territorio comunale può essere effettuato dai comuni con scuolabus o miniscuolabus immatricolati in uso proprio, a nome dei comuni stessi, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing).

2. Gli scuolabus o i miniscuolabus che devono rispondere alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzati, oltre che dagli alunni della scuola dell' obbligo, anche dai bambini frequentanti gli asili nido e le scuole materne, a condizione che i veicoli siano attrezzati, ogni due file di posti occupati anche parzialmente da bambini di età inferiore ai sei anni, con almeno un posto situato a lato del corridoio e destinato, durante il trasporto, ad accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia e della assistenza dei bambini stessi.

3. Lo spazio a disposizione per l'accompagnatore seduto dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla tabella CUNA NC 581.20 per i passeggeri degli autobus interurbani.

Art. 2.

Servizio di trasporto scolastico dato in gestione a terzi

1. Qualora il comune intenda far sì che terzi gestiscano il servizio, dovrà rilasciare apposita licenza di noleggio ovvero concessione esclusivamente per servizio di linea per gli scuolabus o i miniscuolabus da destinare a tale servizio ed immatricolati a nome dei terzi stessi.

2. Il servizio di trasporto scolastico effettuato con scuolabus o miniscuolabus immatricolati in uso proprio a nome del comune, non può essere da quest'ultimo affidato in appalto ed il veicolo non può essere dato in comodato a privati.

3. Gli scuolabus o i miniscuolabus di cui al comma 1 devono rispondere alle prescrizioni tecniche fissate nell'art. 1.

Art. 3.

Utilizzo di scuolabus o miniscuolabus per scopi diversi

1. L'utilizzo degli scuolabus o dei miniscuolabus per scopi diversi dal trasporto degli alunni dalle proprie abitazioni al locale istituto scolastico e viceversa è possibile nei casi di:

a) attività scolastiche o parascolastiche programmate ed autorizzate od approvate dalle locali autorità scolastiche;

b) attività ricreative o culturali programmate dai comuni e destinate ai ragazzi frequentanti le scuole dell'obbligo site nel comune.

2. In tutti i casi appena descritti, l'utilizzo degli scuolabus o dei miniscuolabus dovrà essere rigorosamente riservato agli alunni iscritti al locale istituto scolastico da individuarsi a mezzo apposita elencazione attestante l'appartenenza all'istituto scolastico.

Art. 4.

Utilizzo di scuolabus o di miniscuolabus fuori del territorio comunale. Cronotachigrafo

1. L'utilizzo di uno scuolabus o di un miniscuolabus fuori del territorio comunale è possibile solo nei casi previsti dagli articoli 3, 5 e 6.

2. Il personale di bordo deve essere in grado di dimostrare che si tratta di gita culturale, d'istruzione o per attività sportive, che sia stata programmata ed ordinata dalla competente autorità scolastica.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lo scuolabus ed il miniscuolabus devono essere dotati di cronotachigrafo efficiente e funzionante.

Art. 5.

Trasporto di alunni residenti in altro comune

1. Il servizio di trasporto scolastico di alunni della scuola dell'obbligo o bambini delle scuole materne o degli asili nido residenti nel territorio di un comune diverso da quello a cui nome è immatricolato lo scuolabus o il miniscuolabus impiegato ovvero da quello in cui ha sede la scuola o l'asilo frequentato è ammesso nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6.

Forme associative e di cooperazione tra comuni

1. Le disposizioni dettate dal presente decreto concernenti il singolo comune sono da considerare estensibili anche ad altre forme associative e di cooperazione tra comuni previste dal capo VIII della legge n. 142/1990.

Art. 7.

Abrogazione di norme precedentemente in vigore

Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto le seguenti disposizioni:

1) circolare n. 263/83 del 19 dicembre 1983 (D.C. IV n. A148/83);

2) circolare n. 253/83 del 5 dicembre 1983 (D.C. III n. 35/83);

3) circolare n. 42/84 del 17 febbraio 1984 (D.C. IV n. A020/84);

4) lettera circolare n. 4104 del 10 gennaio 1987 (D.C. III - Div. 32);

5) circolare n. 4 del 12 gennaio 1995 (D.C. III n. 4758).

Sono abrogate inoltre tutte le disposizioni comunque contrarie od incompatibili con le norme del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A1230

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 dicembre 1995.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area di Posillipo in comune di Napoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis*, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1995, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 25 novembre 1995, n. 498, e in particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area di Posillipo in comune di Napoli.

Il piano è composto di numero due tavole ortofotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma; altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 24

(Omissis).

96A1164

DECRETO 14 dicembre 1995.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area dell'isola d'Ischia in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis*, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1995, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 25 novembre 1995, n. 498, e in particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area dell'isola d'Ischia in provincia di Napoli.

Il piano è composto di numero quattro tavole ortofotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma; altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 25

(Omissis).

96A1165

DECRETO 14 dicembre 1995.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area del Vesuvio in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis*, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1995, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 25 novembre 1995, n. 498, e in particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area del Vesuvio, in provincia di Napoli.

Il piano è composto di tavole ortofotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma; altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 26

(Omissis).

96A1166

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 aprile 1995.

Equipollenza della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali alla laurea in scienze agrarie ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 3 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 10 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, in particolare l'art. 2;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1994, con il quale è stata disposta l'equipollenza della laurea in scienze agrarie tropicali e sub-tropicali con la laurea in scienze agrarie;

Considerato che per mero errore materiale nel dispositivo del suddetto provvedimento oltre all'equipollenza ai fini dell'ammissione ai concorsi ai pubblici impieghi è stata inserita la dicitura e «all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione in apposita sezione nel relativo albo professionale»;

Ritenuto, pertanto opportuno ritirare il suddetto provvedimento e di sostituirlo con altro la cui denominazione sia esatta;

Decreta:

Il provvedimento di cui alle premesse si deve intendere ritirato.

La laurea in scienze agrarie tropicali e sub-tropicali, conferita dalle università statali e dalle università non statali, riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è equipollente alla laurea in scienze agrarie delle suddette università.

Tale equipollenza e da ritenersi valida ai fini dell'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 6 aprile 1995

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 189

96A1229

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L.D. Consorzio edilizio libero dauno», in S. Severo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1987 con il quale la società cooperativa «C.E.L.D. Consorzio edilizio libero dauno», con sede in S. Severo (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Nicola Miticocchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1988 con il quale e stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Pistillo, in sostituzione del dott. Nicola Miticocchio, che aveva rinunciato all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1995 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il rag. Giancarlo Silvestro Cristalli in sostituzione del dott. Antonio Pistillo, rinunciatario;

Vista la nota con la quale il rag. Giancarlo Silvestro Cristalli comunicava di non accettare l'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Vittorio Antonacci, nato a S. Severo (Foggia), il 10 aprile 1941 ed ivi residente in via Zannotti n. 169, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L.D. Consorzio edilizio libero dauno», con sede in S. Severo (Foggia), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 18 luglio 1987, in sostituzione del rag. Giancarlo Silvestro Cristalli, rinunciatario.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1224

DECRETO 9 febbraio 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «G.I.P.» Gruppo ideativo produttivo a r.l., in Jesi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 con il quale la società cooperativa «G.I.P.» Gruppo ideativo produttivo a r.l., con sede in Jesi (Ancona), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Giustino Ortenzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 con il quale era nominato commissario liquidatore il rag. Giulio Catani, in sostituzione del dott. Giustino Ortenzi, che aveva rinunciato all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1987 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dott. Franco Ferri, in sostituzione del rag. Giulio Catani, che non aveva accettato l'incarico;

Vista la nota del 17 novembre 1994 con la quale l'Uplmo di Ancona comunicava che il dott. Franco Ferri, a seguito di condanna penale del tribunale di Macerata per il reato di peculato, è stato sospeso per ventiquattro mesi dal collegio dei ragionieri di Ancona;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla revoca e alla sostituzione del dott. Franco Ferri nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Ferri, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «G.I.P.» Gruppo ideativo produttivo a r.l., con sede in Jesi (Ancona), con decreto ministeriale 8 luglio 1987, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Lucchetti, nata ad Ancona il 6 novembre 1965 e residente in Ancona, via Zara n. 1, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «G.I.P.» Gruppo ideativo produttivo a r.l., con sede in Jesi (Ancona), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 agosto 1983.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1225

DECRETO 9 febbraio 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori liberi edilizia strade ponti acquedotti», in Ancona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1969 con il quale la società cooperativa «Lavoratori liberi edilizia strade ponti acquedotti», con sede in Ancona, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Antonio Giannotti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1988 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dottor Franco Ferri, in sostituzione del dott. Antonio Giannotti;

Vista la nota del 17 novembre 1994 con la quale l'Uplmo di Ancona comunicava che il dott. Franco Ferri, a seguito di condanna penale del tribunale di Macerata per il reato di peculato, è stato sospeso per ventiquattro mesi dal collegio dei ragionieri di Ancona;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revoca e alla sostituzione del dott. Franco Ferri nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Ferri, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori liberi edilizia strade ponti acquedotti», con sede in Ancona, con decreto ministeriale 2 febbraio 1988, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Il dott. Paolo Di Paolo, nato ad Ancona il 3 agosto 1950 e residente in Ancona, via Brecce Bianche n. 57/D, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori liberi edilizia strade ponti acquedotti», con sede in Ancona, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 luglio 1969.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1226

DECRETO 9 febbraio 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il Rifugio», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1992 con il quale la società cooperativa «Il Rifugio», con sede in Napoli, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile ed il dott. Carmine Buonanno ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1993 con il quale è stata nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Luisa Biondi in sostituzione del dott. Carmine Buonanno, dimissionario;

Vista la nota dell'8 novembre 1995 con la quale la dott.ssa Biondi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Elio Alfieri, nato a Portici (Napoli) il 26 settembre 1944, e residente in Portici, via Leonardo da Vinci n. 128, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Rifugio», con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 19 febbraio 1992, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Biondi, che ha rassegnato le dimissioni.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1227

DECRETO 9 febbraio 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alternativa 80», in Frascati.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1993 con il quale la società cooperativa «Alternativa 80», con sede in Frascati (Roma), è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile ed il dott. Solito Martino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, ed ivi residente in via dei Pescatori n. 153, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alternativa 80», con sede in Frascati (Roma), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 9 febbraio 1993, in sostituzione del dott. Solito Martino, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1228

DECRETO 9 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio regionale Abruzzo delle cooperative - Soc. coop. a responsabilità limitata», in Vasto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 febbraio 1995 con la quale il tribunale di Vasto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Consorzio regionale Abruzzo delle cooperative - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Vasto (Chieti);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio regionale Abruzzo delle cooperative - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito notaio dott. Arnaldo Lo Iacono, in data 11 agosto 1978, rep. n. 1602, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giorgio Rapini nato a Vasto (Chieti) e residente ad Ortona (Chieti) in via Genova, 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1222

DECRETO 9 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Recina servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Recanati, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 5 luglio 1995 con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Recina servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Recanati (Macerata), in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Recina servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Recanati (Macerata), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Fulvio Bizzarri in data 25 febbraio 1984, rep. n. 20007, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Maccioni Alessandro nato a Macerata il 16 settembre 1957 e residente in via Cerquetelli, 21, Cingoli (Macerata), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1223

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 febbraio 1996.

Assoggettamento della S.p.a. SICE, in Genova, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 3 gennaio 1996 con cui il tribunale di Genova ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. SICE, con sede in Genova, via Byron n. 14, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Morteo industrie ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Morteo industrie, è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. SICE quale società collegata con la S.p.a. Morteo industrie e preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della Morteo industrie S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. SICE, con sede in Genova, via Byron n. 14, collegata alla S.p.a. Morteo industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Alessandro Braja nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934, il dott. Alfio Lamanna nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed il dott. Marco Macciò nato ad Aosta il 30 novembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A1246

DECRETO 19 febbraio 1996.

Assoggettamento della S.p.a. Interagent alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 3 gennaio 1996 con cui il tribunale di Genova ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Interagent, con sede in Genova, via Byron n. 14, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Morteo industrie ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Morteo industrie, è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Interagent quale società collegata con la S.p.a. Morteo industrie, preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della Morteo industrie S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Interagent, con sede in Genova, via Byron n. 14, collegata alla S.p.a. Morteo industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Alessandro Braja nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934, il dott. Alfio Lamanna nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed il dott. Marco Macciò nato ad Aosta il 30 novembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A1247

DECRETO 19 febbraio 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Assioma alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 5 dicembre 1995 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Assioma, con sede in Piacenza, via Caorsana, 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Assioma alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nominato per la S.p.a. Mandelli industriale;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Assioma, con sede in Piacenza, via Caorsana n. 35, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A1248

DECRETO 19 febbraio 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Cooperativa allevatori molisani alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Sipa;

Vista la sentenza depositata in data 28 ottobre 1995 con cui il tribunale di Campobasso ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Cooperativa allevatori molisani, con sede in Boiano, località Monteverde, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato, in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. S.A.M. - Società agricola molisana e pertanto con la controllante SIPA S.p.a. assoggettata ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge citato;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Cooperativa allevatori molisani quale società collegata con la S.p.a. SIPA e preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Rilevato che il collegio commissariale della procedura della S.p.a. SIPA e delle imprese ad essa collegate risulta ad oggi composto, giusta i decreti ministeriali 6 dicembre 1994, 7 dicembre 1994, 11 gennaio 1995, 3 marzo 1995 e 21 aprile 1995 dai signori prof. Lucio Francario, dott. Antonio Franchi ed avv. Franco Neppi;

Preso atto dell'informativa fornita dal predetto collegio commissariale che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Cooperativa allevatori molisani, con sede in Boiano, località Monteverde, collegata alla S.p.a. SIPA, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avv. Franco Neppi nato a Bologna il 12 maggio 1939;

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A1249

DECRETO 19 febbraio 1996.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, Ditta Fratelli Lombardi & C. prefabbricati Bitetto e Ditta Fratelli Lombardi - Divisione marmi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi e posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti in data 6 aprile 1994 e 2 giugno 1995 emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali la continuazione dell'esercizio d'impresa per la citata società e stata prorogata per due anni fino al 22 gennaio 1996;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi & C. prefabbricati di Bitetto è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti in data 12 settembre 1994 e 23 giugno 1995, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la continuazione dell'esercizio d'impresa per la citata società è prorogata per due anni fino al 1° marzo 1996;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi - Divisione marmi è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti in data 6 aprile 1994 e 26 giugno 1995 emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali la continuazione dell'esercizio d'impresa per la citata società è prorogata per due anni fino al 14 aprile 1996;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 16 gennaio 1996 volta ad ottenere la fissazione di tale termine unico al 14 aprile 1996 al fine di permettere il completamento delle operazioni in corso per la cessione a terzi dei complessi aziendali;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di fissare il termine unico richiesto;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, Ditta Fratelli Lombardi & C. prefabbricati Bitetto e Ditta Fratelli Lombardi - Divisione marmi citate in premessa, è prorogata al 14 aprile 1996.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1996

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
ZANETTI

Il Ministro del tesoro
DINI

96A1250

DECRETO 19 febbraio 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Molise Engeenering alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA;

Vista la sentenza depositata in data 28 ottobre 1995 con cui il tribunale di Campobasso ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Molise Engeenering con sede in Boiano, località Monteverde ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato, in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. S.A.M. - Società agricola molisana e pertanto con la controllante SIPA S.p.a. assoggettata ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge citato;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Molise Engeenering quale società collegata con la S.p.a. SIPA e preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Rilevato che il collegio commissariale della procedura della S.p.a. SIPA e delle imprese ad essa collegate risulta ad oggi composto, giusta i decreti ministeriali 6 dicembre 1994, 7 dicembre 1994, 11 gennaio 1995, 3 marzo 1995 e 21 aprile 1995 dai signori prof. Lucio Francario, dott. Antonio Franchi ed avv. Franco Neppi;

Preso atto dell'informativa fornita dal predetto collegio commissariale che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Molise Engeenering, con sede in Boiano, località Monterverde, collegata alla S.p.a. SIPA, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avv. Franco Neppi nato a Bologna il 12 maggio 1939.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A1251

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 dicembre 1995.

Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, per le aree comprese nel comune di Venezia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»;

Visto l'art. 3 della suddetta legge n. 360/1991, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che al comma 1 dispone: «... Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza»;

Vista la motivata richiesta di proroga formulata dal sindaco del comune di Venezia con nota 7 dicembre 1995, n. 14903;

Considerato che sussistono le condizioni per prorogare il termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, per un periodo di dodici mesi;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1996, per le aree comprese nel comune di Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 57

96A1252

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Criteri ed indirizzi per il coordinamento, nelle aree depresse, degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata, quali intese, accordi, contratti e patti previsti dall'art. 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104, e dall'art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che definisce le aree depresse ed i diversi istituti della programmazione negoziata;

Visto, in particolare, il secondo comma del citato art. 1 che demanda al CIPE, su proposta del Ministro del bilancio, d'intesa con i Ministri interessati, l'approvazione delle intese, degli accordi e dei contratti di programma da stipulare;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha integrato il citato art. 1, inserendo tra gli istituti della programmazione negoziata quello dei patti territoriali ed ha attribuito al CIPE il compito di definire i contenuti generali e le modalità organizzative ed attuative dei patti territoriali e di approvare i singoli patti da stipulare;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministro del bilancio il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, con la quale è stata dettata la disciplina dei patti territoriali ed è stata demandata al CIPE l'emanazione, su proposta del Ministro del bilancio, di criteri e indirizzi per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata (accordi, intese, contratti, patti);

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 24 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Valutata la necessità che, ai fini dell'approvazione, siano puntualmente definiti i contenuti dei diversi istituti della programmazione negoziata;

Ritenuto opportuno adottare una regolamentazione flessibile onde consentire il più largo efficace utilizzo dei vari strumenti della programmazione negoziata;

Considerata l'opportunità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi che potrebbero vanificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo;

Vista la proposta del Ministro del bilancio, competente in materia di coordinamento degli interventi nelle aree depresse;

Delibera:

In attuazione di quanto previsto dal punto 6 della deliberazione del 10 maggio 1995, richiamata in premessa, sono emanati, per intese, accordi, contratti di programma e patti territoriali di cui alle leggi 7 aprile 1995, n. 104, e 8 agosto 1995, n. 341, finalizzati agli interventi nelle aree depresse, i seguenti criteri ed indirizzi:

1) «Intesa di programma» è l'accordo tra soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale anche se non ancora globalmente definiti in termini di fattibilità. L'intesa di programma, che costituisce atto preliminare di tipo strategico per la realizzazione degli interventi, deve specificare:

a) le amministrazioni statali, le regioni, gli enti pubblici anche territoriali competenti per settore;

b) il settore di intervento e gli obiettivi da raggiungere, definiti da un piano strategico;

c) le azioni da intraprendere e le iniziative da realizzare da parte di ciascun soggetto partecipante all'intesa;

d) il quadro temporale in cui si articoleranno gli interventi ed il loro collegamento funzionale;

e) l'entità delle risorse occorrenti che ciascun partecipante si impegna a mettere a disposizione per le finalità dell'intesa;

f) i conseguenti adempimenti, tra i quali anche la successiva stipula di accordi, contratti di programma, patti territoriali, o l'adozione di provvedimenti amministrativi, che consentiranno l'impegno delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi oggetto dell'intesa.

Nella fase redazionale dell'intesa di programma l'amministrazione promotrice trasmetterà al Ministero del bilancio — cui è demandato il coordinamento degli interventi nelle aree depresse ed il potere di proposta al CIPE di approvazione dei singoli accordi, intese, contratti e patti da stipulare — gli elementi posti a base dell'intesa al fine della loro preventiva valutazione.

2) «Accordo di programma» è l'accordo promosso anche ai sensi delle vigenti disposizioni da una amministrazione centrale con soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. L'accordo di programma deve specificare:

a) l'oggetto dell'accordo, inteso come attuazione coordinata ed integrata delle azioni di rispettiva competenza;

b) le date di inizio e scadenza dell'accordo;

c) l'amministrazione centrale promotrice dell'accordo;

d) i soggetti pubblici e/o privati partecipanti all'accordo;

e) gli interventi di competenza di ciascun soggetto partecipante, il relativo costo, le date di inizio e fine delle attività, il finanziamento e la rispettiva copertura nonché le eventuali garanzie, i rapporti di sinergia ed integrazione intercorrenti tra gli interventi;

f) le modalità di coordinamento e di integrazione procedurale e finanziaria;

g) i destinatari della gestione delle opere una volta realizzate, precisando, nel caso di affidamento a consorzi da costituire, i tempi, i modi ed i vincoli per la costituzione degli stessi;

h) le modalità di verifica e controllo dell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo;

i) le modalità di attivazione delle eventuali procedure sostitutive previste dalla disciplina di settore;

l) le modalità di definizione di eventuali controversie e gli strumenti posti a garanzia dell'adempimento degli atti di rispettiva competenza da parte dei soggetti partecipanti all'accordo.

Per la messa a punto dell'accordo di programma l'amministrazione proponente porterà a conoscenza del Ministero del bilancio gli elementi da porre a base dell'accordo. Nelle fasi successive di definizione e di attuazione dell'accordo, il Ministero del bilancio e della programmazione economica assicurerà il coordinamento delle azioni di competenza di ciascuno dei soggetti partecipanti, secondo gli indirizzi sopra delineati, ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

3) Il «contratto di programma» è il contratto stipulato anche in attuazione di un accordo o di un'intesa di programma, tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di «programmazione negoziata». Il contratto di programma stesso è approvato dal CIPE nel rispetto dei criteri e delle modalità contenute nella deliberazione del 24 febbraio 1994 citata in premessa.

4) Il «patto territoriale» è l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C(94) 1835 del 29 luglio 1994 dalla Commissione dell'Unione europea. Il patto territoriale — che può essere stipulato anche in attuazione di un'intesa o di un accordo di programma — per consentirne l'approvazione da parte del CIPE, deve specificare, nel rispetto dello schema allegato alla deliberazione del 10 maggio 1995:

a) le date di inizio e scadenza del patto;

b) le amministrazioni locali o camere di commercio promotrici del patto;

c) i soggetti privati e le rappresentanze di categoria interessate che, insieme alle amministrazioni pubbliche locali promotrici, sottoscrivono il patto;

d) il soggetto responsabile del patto;

e) l'obiettivo e gli eventuali sottobiettivi, di rilevanza per lo sviluppo locale, coerenti con quelli del quadro comunitario di sostegno e dei documenti unici di programmazione per quanto concerne, rispettivamente, le aree di cui all'obiettivo 1 e di cui agli obiettivi 2 e 5 b;

f) gli interventi di competenza di ciascun soggetto partecipante, il relativo costo, le date di inizio e fine delle attività, il finanziamento e la rispettiva copertura, nonché le obbligazioni assunte dalle parti sociali; saranno altresì indicati i rapporti di sinergia ed integrazione intercorrenti tra gli interventi;

g) il costo, in particolare, delle infrastrutture di supporto, che devono essere strettamente correlate all'iniziativa e non devono singolarmente o complessivamente, di norma eccedere l'ammontare delle risorse destinate alla quota produttiva o promozionale;

h) i destinatari della gestione delle infrastrutture una volta realizzate precisando, nel caso di affidamento a consorzi da costituire, i tempi, i modi ed i vincoli per la costituzione degli stessi;

i) nel caso di interventi di reindustrializzazione, le modalità di gestione della manodopera da reimpiegare ed i relativi costi in termini di trattamento di Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, disoccupazione speciale;

l) le modalità di definizione di eventuali controversie e gli strumenti posti a garanzia dell'adempimento degli atti di rispettiva competenza da parte dei soggetti partecipanti al patto;

m) la metodologia adottata per la valutazione della redditività dell'iniziativa.

Nella fase redazionale del patto il soggetto promotore comunicherà al Ministero del bilancio gli elementi posti alla base del patto al fine di una loro valutazione.

In presenza di un accordo o di un'intesa di programma già stipulata nell'ambito della regione in cui sono localizzati gli interventi previsti dal patto deve essere certificata al CIPE, da parte della regione, la coerenza degli obiettivi del patto con quelli dell'accordo o dell'intesa. Al momento della sottoposizione al CIPE dei singoli patti da stipulare i competenti organi regionali dovranno, altresì, aver dichiarato esplicitamente la conformità dei medesimi agli indirizzi di programmazione regionale, di pianificazione territoriale nonché agli obiettivi del quadro comunitario di sostegno e dei documenti unici di programmazione.

5) Con successiva deliberazione il CIPE provvederà a dettare criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 35

96A1255

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Risoluzione del contratto di programma con la Italgrani S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233, concernente le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dall'indicato testo unico n. 218 del 1978;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la programmazione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la delibera CIPI del 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Italgrani S.p.a.;

Visto il contratto di programma sottoscritto in data 23 aprile 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Italgrani S.p.a.;

Vista la delibera CIPI dell'8 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, avente ad oggetto l'aggiornamento del contratto di programma con la Italgrani S.p.a.;

Vista la convenzione di aggiornamento sottoscritta in data 7 novembre 1991 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Italgrani S.p.a.;

Vista la decisione della Unione europea del 1° marzo 1995 con la quale è stato fissato al 31 dicembre 1995 il termine ultimo per impegnare gli aiuti previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la presa d'atto di tale decisione da parte del CIPE in data 13 marzo 1995;

Considerato che il competente servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, al fine di rendere possibile l'emissione entro la prevista scadenza dei decreti di concessione delle agevolazioni aveva invitato la società Italgrani S.p.a. a trasmettere entro il 30 giugno 1995 tutta la documentazione comprovante l'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto di programma ed a sollecitare le banche prescelte ad inviare, entro la medesima data, le risultanze istruttorie e le delibere di concessione del finanziamento da agevolare;

Vista la nota del Banco di Napoli S.p.a. del 9 ottobre 1995 con cui l'istituto ha comunicato che l'istruttoria della pratica Italgrani S.p.a. era stata sospesa, fin dal 25 giugno 1993, a seguito dell'acquisizione da parte della autorità giudiziaria dell'intero incartamento;

Considerato che la Italgrani S.p.a. non ha provveduto all'invio della documentazione richiesta, né risultano adempiuti da parte della stessa gli obblighi assunti, né sono stati effettuati gli investimenti della consistenza e qualità richiesta, in relazione alle iniziative previste dal contratto di programma e dalla successiva convenzione di aggiornamento;

Considerata la gravità ed importanza dell'inadempimento della società Italgrani S.p.a. in relazione al contenuto ed alle finalità del contratto di programma citato e, particolarmente, agli articoli 5 e 6 dello stesso contratto concernenti gli obblighi relativi alle procedure ed ai tempi delle istruttorie nonché alla tempistica e ad altri particolari obblighi;

Preso atto della impossibilità di dare attuazione al contratto di programma della Italgrani S.p.a., con l'emissione dei decreti di concessione delle agevolazioni entro il 31 dicembre 1995, termine ultimo fissato dalla U.E. con decisione del 1° marzo 1995 per impegnare gli aiuti a valere sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, per inadempimento della Italgrani S.p.a.;

Visto l'art. 1454 del codice civile;

Considerato che non sono stati emessi in favore della Italgrani S.p.a. provvedimenti di concessione delle agevolazioni previste dal sopracitato contratto di programma e non vi sono erogazioni da revocare;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il contratto di programma sottoscritto in data 23 aprile 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Italgrani S.p.a. e la successiva convenzione di aggiornamento del contratto di programma sottoscritta in data 7 novembre 1991 dagli stessi Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Italgrani S.p.a., sono risolti per inadempimento della Italgrani S.p.a.

2. L'onere fissato per lo Stato previsto dalla delibera CIPI del 13 ottobre 1991 per il contratto di programma Italgrani S.p.a. in lire 442 miliardi viene, detratte L. 20.000.000 per gli oneri di gestione del contratto di programma, recuperato alle disponibilità del Ministero del tesoro, per essere destinate, con successivo decreto del Ministro del tesoro, al finanziamento di nuovi contratti di programma, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 31

96A1256

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Estensione alle società partecipate non saccarifere delle disposizioni di cui alla deliberazione 26 marzo 1993, con la quale viene determinato il termine di decorrenza del periodo massimo d'intervento della RIBS S.p.a. al capitale sociale delle società partecipate.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, recante nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede altresì lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, concernente il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse comunitarie e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero della RIBS S.p.a. anche in altri settori della produzione agricola;

Vista la propria delibera in data 26 marzo 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1993, con la quale viene determinato il termine di decorrenza del periodo massimo d'intervento della RIBS S.p.a. al capitale sociale delle società partecipate saccarifere;

Ritenuto opportuno, per effetto delle succitate leggi n. 209/90 e n. 236/93, estendere le disposizioni di cui alla propria delibera 26 marzo 1993, precedentemente citata, anche alle società partecipate non saccarifere;

Vista la nota SI 192 del 24 ottobre 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali propone di estendere le disposizioni di cui alla citata delibera 26 marzo 1993, anche alle società partecipate non saccarifere;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

Per effetto dell'art. 1, comma 2, della legge n. 209/90 e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 236/93, le disposizioni di cui alla delibera CIPE 26 marzo 1993, citata nelle premesse sono estese a tutte le società nelle quali la RIBS partecipi al capitale sociale.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 27

96A1257

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Revoca della deliberazione 28 dicembre 1993 recante: «Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della Ponteco S.p.a. di Pontelagoscuro».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero, prevede l'aggiornamento del piano settoriale con particolare riferimento agli obiettivi ed alle azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agro-alimentari alternative o integrative di quella saccarifera;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo saccarifero;

Vista la propria deliberazione del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1994, concernente il piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della SFIR S.p.a. di Foggia Incoronata che doveva concretizzarsi attraverso la costituzione di una nuova società;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1995, concernente la revoca della succitata delibera CIPE 28 dicembre 1993 - piano d'intervento relativo allo stabilimento della SFIR S.p.a. di Foggia Incoronata;

Vista la propria deliberazione del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1994, concernente il piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della Ponteco S.p.a. di Pontelagoscuro che doveva concretizzarsi attraverso la costituzione di una nuova società;

Considerato che tale piano di intervento prevedeva il completamento della ristrutturazione dello stabilimento di Pontelagoscuro di proprietà della Ponteco S.p.a. - gruppo SFIR, in un quadro finanziario consolidato;

Considerato che, nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano d'intervento, le erogazioni erano subordinate all'adeguamento della quota zucchero da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per ulteriori 120.000 quintali di zucchero da reperire nell'ambito della quota complessivamente assegnata al gruppo a seguito della redistribuzione della quota stessa;

Considerato che l'intervento della RIBS era subordinato all'adeguamento della quota complessivamente assegnata al gruppo a seguito del piano specifico di intervento relativo allo stabilimento della SFIR S.p.a. di Foggia Incoronata, revocato;

Vista la nota n. SI 192 del 24 ottobre 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica altresì la necessità di procedere alla revoca della citata delibera CIPE 28 dicembre 1993 - piano d'intervento RIBS relativo allo stabilimento della SFIR S.p.a. di Pontelagoscuro;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È revocata la delibera CIPE 28 dicembre 1993 «Approvazione del piano specifico d'intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della Ponteco S.p.a. di Pontelagoscuro».

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 33

96A1258

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Revoca della deliberazione 28 dicembre 1993 recante: «Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della SFIR S.p.a. di Foggia Incoronata».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero, prevede l'aggiornamento del piano settoriale con particolare riferimento agli obiettivi ed alle azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agroalimentari alternative o integrative di quella saccarifera;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo saccarifero;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1994, concernente il piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della SFIR S.p.a. di Foggia Incoronata che doveva concretizzarsi attraverso la costituzione di una nuova società;

Considerato che la partecipazione al capitale sociale della costituenda società doveva essere effettuata: da parte della SFIR S.p.a. mediante trasferimento di un ramo di azienda, per un valore di lire 32.000 milioni; da parte della RIBS S.p.a. e della Finbieticola S.p.a., mediante versamento in contanti, successivo al perfezionamento di trasferimento del ramo di azienda, per un importo di lire 15.000 milioni ciascuna;

Considerato, altresì, che l'intervento della RIBS era subordinato all'impegno da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ad assegnare alla nuova società una quota pari a 740.000 quintali di zucchero vincolata alla produzione bieticola del Sud e che, contrariamente a quanto previsto dal succitato piano, la SFIR S.p.a. non ha inteso apportare il ramo aziendale dello zuccherificio di Foggia Incoronata nella nuova società, rendendone impossibile la costituzione;

Vista la nota n. SI 192 del 24 ottobre 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali chiede di revocare la citata delibera CIPE 28 dicembre 1993 - piano d'intervento RIBS relativo allo stabilimento della SFIR S.p.a. di Foggia Incoronata - per la mancata costituzione della prevista società;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È revocata la delibera CIPE 28 dicembre 1993 «Approvazione del piano specifico d'intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della SFIR S.p.a. di Foggia Incoronata».

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 36

96A1259

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Modificazione alla deliberazione 21 dicembre 1993 recante variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, e le successive modificazioni ed integrazione, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990, e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Vista la deliberazione in data 8 agosto 1995 con la quale la regione Liguria ha rideterminato il proprio programma di interventi — nell'ambito del programma nazionale di lotta all'AIDS — per adeguarlo alle nuove esigenze determinate dalle necessità di riallineamento dei prezzi, dalla variazione degli standard quantitativi (numero posti letto), dalla modifica dell'andamento dei dati epidemiologici;

Vista la relazione del Ministro della sanità con la quale si propone al CIPE di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Liguria, escludendo dall'assegnazione totale l'importo di lire 343.500.995 occorrente per la progettazione esecutiva dell'intervento dell'istituto scientifico Gaslini, ancora non approvato in via definitiva dalla regione;

Vista l'istanza di ammissione al finanziamento presentata dalla regione Liguria ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995 per il progetto relativo alla ristrutturazione e nuova edificazione del padiglione AIDS dell'azienda ospedaliera San Martino di Genova;

Considerato che la regione Liguria intende realizzare in via successiva, e previa verifica tecnica di fattibilità, i progetti relativi all'ospedale San Paolo di Savona e all'istituto Gaslini di Genova, a suo tempo approvati dal CIPE, destinando dette risorse ad altri interventi;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Ritenuto di dover condividere nel merito le argomentazioni formulate dal Ministro della sanità;

Udita la relazione del Sottosegretario alla sanità;

Delibera:

1. È approvato, a modifica della corrispondente tabella allegata alla delibera del 21 dicembre 1993, richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Liguria relativo agli interventi urgenti per la lotta all'AIDS come di seguito indicato:

Struttura ospedaliera	P.L.	Importo ammesso
Ospedale Galliera - Genova	20	8.468.493.782
Ospedale S. Martino - Genova	92	29.418.389.771
Ospedale Felettino - La Spezia	20	8.689.765.592
Presidio ospedaliero di San Remo	31	12.956.620.634
Totale	163	59.533.269.779

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, è ammesso a finanziamento il progetto relativo alla ristrutturazione ed alla nuova edificazione del padiglione AIDS dell'azienda ospedaliera San Martino di Genova, per l'importo del mutuo a carico dello Stato pari a L. 23.939.607.856, al netto delle anticipazioni concesse dal Ministero della sanità, a fronte di un costo complessivo di lire 29.418.389.771.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

3. Il Ministro della sanità sottoporrà al CIPE gli altri programmi di interventi urgenti per la lotta all'AIDS se modificati rispetto a quelli a suo tempo approvati con delibera CIPE del 21 dicembre 1993.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 38

96A1260

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, recanti disposizioni in materia di concessioni autostradali e di rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e società a prevalente capitale pubblico;

Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/1961, nonché la legge 28 marzo 1968, n. 385, che hanno attribuito direttamente alla società Autostrade, del gruppo IRI, la concessione di costruzione ed esercizio di una rete autostradale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Vista la propria delibera in data 21 settembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1993, con la quale sono state emanate direttive in attuazione al disposto del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 498/1992;

Considerato che, ai sensi della citata delibera, le tariffe di pedaggio autostradale debbono essere fissate, con i criteri da stabilire in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi, in sede di rilascio o revisione della concessione, sulla base, in particolare, del piano finanziario da redigere in conformità ad un modello unificato approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro;

Vista la propria delibera del 7 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1995, con la quale sono state emanate ulteriori direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi;

Vista la delibera dell'8 agosto 1995 con la quale questo Comitato, nell'esprimere il parere di cui alla decisione n. 172/1995 del Consiglio di Stato, ha confermato le determinazioni di cui al punto 11 della citata delibera del 21 settembre 1993, come meglio definite al punto 2.2 della delibera del 7 dicembre 1994 più volte richiamata, in ordine della base su cui applicare l'aumento tariffario del 4%;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione di autorità di regolazione per taluni servizi di pubblica utilità;

Viste le proprie determinazioni assunte il 20 novembre 1995 in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici, trasmessa con nota n. 10472/28/133 del 19 dicembre 1995;

Ritenuto di adeguare la disciplina dettata in via transitoria per il settore autostradale ai principi relativi ai servizi di pubblica utilità, tenendo peraltro conto delle specificità del settore medesimo, e considerata — in tale contesto — l'opportunità di prevedere una formula per la revisione periodica delle tariffe di pedaggio intesa a determinare le variazioni tariffarie massime ammesse nell'arco del quadriennio 1996-99 ed a consentire la realizzazione di maggiori recuperi di produttività, fissandone i tassi di crescita;

Considerato che per la tangenziale di Napoli sono in vigore tariffe di gran lunga inferiori alla media di quelle praticate sulle altre autostrade;

Ritenuto opportuno stabilire uno specifico aumento per la suddetta tangenziale di Napoli in relazione alla necessità di contenere gli oneri a carico dello Stato correlati all'applicazione del disposto dell'art. 12 della legge n. 531/1982;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Acquisito il concerto sulla citata proposta del Ministro dei lavori pubblici espresso, in seduta, dai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Delibera:

1. Adeguamento periodico delle tariffe autostradali.

1.1. Le tariffe di pedaggio autostradale vengono adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base della seguente formula:

$$\Delta T = a(\Delta P - X) - (1 - a)\Delta V$$

dove

ΔT = variazione percentuale delle tariffe applicabile con decorrenza 1° gennaio;

a = rappresenta la quota dei costi di gestione che risentono dell'andamento del costo della vita rispetto al totale dei costi di esercizio strettamente inerenti alla concessione; tale parametro viene fissato per l'anno 1996 nello 0,75 e sarà successivamente determinato sulla base delle indicazioni desunte dal quadro informativo definito ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

ΔP = tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito ai dodici mesi dell'anno precedente a quello di decorrenza dell'adeguamento tariffario e calcolato sulla base del dato preconsuntivo ISTAT del mese di dicembre;

X = rappresenta l'incremento percentuale annuo della produttività attesa, che viene determinato nella misura dello 0,80 per il 1996, dell'1,40 per il 1997 e del 2,00 dal 1998;

ΔV = variazione percentuale del volume di traffico, espresso in chilometri percorsi, relativa ai dodici mesi che terminano il 30 giugno immediatamente anteriore alla decorrenza dell'adeguamento tariffario rispetto ai corrispondenti dodici mesi precedenti ai primi.

Ai fini dei conteggi ΔP e ΔV vanno assunte in termini di unità percentuali arrotondate (per eccesso o per difetto) alla frazione centesimale più prossima. Analogo arrotondamento alla frazione centesimale di punto percentuale va operato per ΔT, quale risultante dall'applicazione della formula sopra riportata.

1.2. Gli adeguamenti tariffari sono resi attuativi, anche nelle more dell'approvazione delle nuove convenzioni, con decreto emanato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 498/1992.

1.3. Le convenzioni potranno prevedere, a parità di gettito degli introiti di pedaggio, un regime di flessibilità nell'articolazione delle tariffe, da attuare, su motivate proposte del concessionario, previa approvazione del concedente.

2. Disposizioni specifiche per il 1996.

2.1. La decorrenza degli adeguamenti tariffari sarà fissata nel decreto da emanarsi, come previsto al punto 1.2, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 498/1992.

2.2. Al fine di contenere l'onere a carico dello Stato per l'integrazione dei minori introiti di pedaggio della Società tangenziale di Napoli derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è autorizzato per la stessa società, con la decorrenza stabilita nel decreto di cui al punto 2.1, un incremento del 12% delle tariffe in vigore. L'arrotondamento del pedaggio finale all'utente viene effettuato alle cinquanta lire.

3. Verifiche. Ai fini di consentire l'effettuazione sistematica delle verifiche previste al punto 5 della delibera del 7 dicembre 1994, l'ANAS fornirà indicazioni alle concessionarie affinché, a decorrere dall'esercizio in corso, nelle note integrative ai bilanci di esercizio vengano inseriti dati mensili sui volumi di traffico espressi in chilometri percorsi e riferiti al traffico pagante, suddiviso nelle categorie di veicoli pesanti e di veicoli leggeri, nonché dati analoghi per gli anni precedenti interessati dall'applicazione della formula revisionale.

4. Clausole finali.

4.1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera questo Comitato formulerà ulteriori indicazioni circa i criteri di redazione dei piani finanziari e di predisposizione del modello unificato di piano finanziario.

4.2. Restano confermati i contenuti delle delibere 21 settembre 1993 e 7 dicembre 1994 che non siano modificati dalla presente delibera.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 50

96A1297

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1995.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, della quota di tariffa del servizio di fognatura per l'anno 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319, come successivamente modificata ed integrata, articoli con i quali è stato posto a carico degli utenti il pagamento di un canone o diritto per i servizi di fognatura e depurazione da corrispondere secondo apposita tariffa;

Visti l'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e l'art. 7 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con i quali sono stati stabiliti i limiti massimi per la determinazione della tariffa del canone o diritto di cui sopra, per la parte relativa al servizio di fognatura;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare — sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 — criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1995, con la quale sono state dettate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1996;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente n. 22436/ARS/M/DI/VDA del 22 dicembre 1995;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1996;

Condivisa l'opportunità di emanare direttive per la determinazione delle tariffe per il servizio di fognatura, nelle more della definizione del metodo normalizzato di cui alla richiamata legge n. 36/1994;

Ritenuto di adottare la stessa impostazione seguita per la fissazione delle tariffe di acquedotto e di confermare quindi di massima, proprio in relazione alla evidenziata transitorietà della disciplina dettata dalla presente delibera, l'attuale sistematica, prevedendo peraltro che il volume di acqua venga determinato secondo le indicazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 36/1994;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

Acquisito il concerto, espresso in seduta, dal Sottosegretario alle finanze;

Delibera:

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 gli enti gestori determinano le quote del servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive:

1) per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la quota di tariffa è fissata in L. 170 al metro cubo. Ai fini della determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto il volume dell'acqua scaricata è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36;

2) per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-*quater* del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa è determinata, sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, in attuazione dell'art. 17-*bis*, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe già stabilite dalle regioni sulla base di detta formula;

3) possono essere applicati incrementi fino ad un massimo di 3,5 punti percentuali qualora debbano essere effettuati investimenti strettamente necessari per garantire la normale efficienza degli impianti e per realizzare gli obiettivi qualitativi fissati dalla vigente legislazione, in particolare mediante estensione della rete per allacci di nuove utenze.

L'aumento massimo può essere applicato in presenza di investimenti che raggiungano almeno 1/4 del fatturato previsto per l'anno 1996; mentre nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51

96A1298

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 5 gennaio 1996, n. 1/96.

Norme nazionali per la corresponsione dei premi comunitari zootecnici a favore dei produttori di carni bovine ed ovine.

Agli assessorati regionali agricoltura

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)

Alle organizzazioni professionali

Ai fini di una tempestiva applicazione della normativa comunitaria vigente che ha modificato e innovato i regimi di premio nel settore bovino e ovicaprino, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati, con la presente circolare che integra e sostituisce le circolari n. 1 del 3 febbraio 1995 e n. 3 del 24 marzo 1995, i chiarimenti e le indicazioni idonee a proseguire la gestione dei regimi dei premi zootecnici.

I - *Settore bovino.*

Con il regolamento CEE n. 2066/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sono state apportate notevoli e radicali modifiche ed innovazioni al regolamento CEE n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, fissando nuove discipline e limitazioni ai regimi di premio speciale e premio vacche nutrici.

I regimi di premio in oggetto sono inoltre assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5.

Occorre perciò disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/92 e n. 3887/92.

1. *Sezione prima* - Regime premio speciale a favore dei produttori di carne bovina.

1.1. Presentazione domande.

Il produttore deve presentare domanda di aiuto alle superfici, seguita dalla domanda di premio speciale, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. La domanda di premio speciale, datata e firmata, deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Salvo le eccezioni espressamente previste per le domande di compensazione al reddito, regolamentate dalla circolare del settore cerealicolo n. D/1289 del 28 novembre 1995, per l'autentica della sottoscrizione restano in vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale prevede forme diverse di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994, n. 490.

L'A.I.M.A. provvede non oltre il 30° giorno successivo alla ricezione della domanda di premio a trasmettere i documenti amministrativi, prestampati sulla base dei dati dichiarati dai produttori, agli assessorati regionali competenti, i quali avranno cura di espletare tutti i controlli che si rendano necessari per le verifiche amministrative ed aziendali.

I documenti amministrativi dovranno essere rilasciati a cura degli organismi regionali di controllo ai produttori così come descritto nell'apposito capitolo della presente circolare.

La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. D/1289 già citata deve essere presentata entro i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» e, allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttori, per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA.

La domanda di premio speciale può essere presentata nei seguenti periodi:

dal 15 marzo al 15 giugno;

dal 1° settembre al 31 ottobre.

L'acquisizione del diritto al premio interviene due volte nella vita dell'animale:

a) al raggiungimento del 10° mese di età;

b) al raggiungimento del 22° mese di età.

Per ciascuna delle due fasce non possono essere superati i 90 capi per azienda e per anno civile. Pertanto in ciascuna domanda deve essere dichiarata la fascia d'età del bovino per cui si richiede il premio e il numero degli animali.

Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno otto mesi e non oltre venti mesi per la prima fascia d'età e ventuno mesi per la seconda fascia d'età e siano detenuti in azienda per almeno due mesi dalla data di presentazione della domanda di premio.

1.2. Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.

L'A.I.M.A. provvede a prestampare i documenti amministrativi nazionali, per ogni singolo animale oggetto di premio da inviare agli assessorati regionali dell'agricoltura, al fine di poter garantire che la concessione del premio intervenga una sola volta per fascia d'età.

Tuttavia, l'A.I.M.A. può delegare gli organismi regionali al rilascio del documento amministrativo, purché dispongano dell'apposito supporto informatico predisposto e fornito dall'Azienda stessa.

I documenti amministrativi devono, comunque accompagnare gli animali in tutte le movimentazioni commerciali fino alla macellazione.

Gli organismi regionali di controllo qualora rilevino delle inesattezze sui dati relativi ai produttori, prestampati sul documento amministrativo, comunicano all'A.I.M.A., entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti stessi, le rettifiche apportate.

Gli animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri devono essere provvisti di un documento amministrativo di scambio (D.A.S.) rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 3886/92. Tale documento deve essere rilasciato dal produttore esportatore all'importatore interessato.

I bovini importati, per poter beneficiare del premio, dovranno essere provvisti del documento amministrativo nazionale. Per ottenere tale documento è necessario farne apposita richiesta agli organismi regionali unitamente alla richiesta di marchiatura. Le regioni provvederanno ad inviare all'A.I.M.A., su supporto magnetico e/o cartaceo, le richieste di marchiatura, il registro di marchiatura e copia degli eventuali D.A.S. pervenuti.

Per i bovini ammissibili al premio esportati verso altri Stati membri, gli operatori dovranno premunirsi del documento amministrativo di scambio che l'A.I.M.A. rilascerà a richiesta.

1.3. Importo del premio.

L'importo del premio per singolo capo è fissato a 108,68 ECU.

Esso può essere corrisposto per un numero di capi non superiore a quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 4-*b)*, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia, considerata come regione unica, è il 1991.

Qualora il numero dei premi richiesti superi quelli concessi nell'anno di riferimento, l'A.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra il numero dei premi concessi nell'anno di riferimento e quelli richiesti per la campagna in questione, al fine di rispettare il plafond attribuito.

2. *Sezione seconda* - Regime di premio e di premio complementare per il mantenimento delle vacche nutrici.

2.1. Presentazione domande.

Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio per le vacche nutrici, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A., casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'A.I.M.A. - via Palestro n. 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale competente.

Per l'identificazione dei sottoscrittori e per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia valgono, per le domande in argomento, le stesse modalità riportate nella sezione I della presente circolare.

La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. D/1289 già citata nella sezione prima della presente circolare, deve essere presentata entro i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna casi particolari e, allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttori, per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA.

La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere presentata tra il 2 maggio ed il 31 ottobre.

Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza diversa da quelle indicate all'allegato 1, ed in particolare:

a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

b) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni, che sostituisca una vacca nutrice.

2.2. Importo del premio.

L'importo del premio per singolo capo è fissato a 144,90 ECU.

All'importo indicato si aggiunge un premio nazionale complementare di 30, 19 ECU per vacca, di cui i primi 24, 15 ECU sono finanziati dal FEOGA, Sezione garanzia, per le aziende situate nelle regioni previste all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88, che per l'Italia sono: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

2.3. Aziende beneficiarie.

Possono beneficiare del premio i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I produttori ai quali è stato assegnato un quantitativo di riferimento latte inferiore o uguale a 120.000 kg possono avvalersi del premio così come prescritto dall'art. 4, lettera *d)*, paragrafo 6 del regolamento n. 805/68.

1) In particolare:

a) non possono beneficiare del premio le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 1;

b) non possono beneficiare del premio le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte totale ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE 804/68 superiore a 120.000 kg.

La limitazione di cui al punto *b)* non si applica alle aziende che effettuano esclusivamente vendite dirette, le quali ricadono nelle norme di cui all'art. 4, lettera *d)*, paragrafo 5, del regolamento CEE 805/68. Nel caso specificato le aziende devono disporre comunque di superfici foraggere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio e richiesto e i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte nè di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione delle domande;

2) Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere durante i sei mesi successivi alla presentazione delle domande un numero di vacche nutrici pari a quello per il quale il premio è richiesto;

3) Le aziende debbono essere provviste del registro di stalla e le vacche per le quali è stato richiesto il premio devono risultare identificate al momento della presentazione delle domande secondo le disposizioni appresso riportate.

2.4. Limite individuale di premio.

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 4, lettera *d)*, paragrafo 2 del regolamento CEE 805/68, che per l'Italia è il 1992, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entità dei limiti individuali di premio.

Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta rispetto alla potenzialità aziendale, per effetto di intervenute circostanze naturali, di cui all'art. 28 del regolamento CEE 3886/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione della limitazione individuale è quello relativo ai premi corrisposti nel 1991.

2.5. Riserva nazionale.

La gestione della «riserva nazionale» e della «riserva addizionale» di cui all'art. 4, lettera *f)*, paragrafi 1 e 3 del regolamento 805/68 è affidata all'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrino nei casi specificati all'art. 4, lettera *f)*, paragrafo 2 del regolamento CEE 805/68, secondo le linee guida fornite dal Ministero; i produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui sopra devono presentare all'A.I.M.A. domanda motivata di ottenimento di diritto al premio entro il 31 marzo.

Le domande di cui sopra devono essere redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A., che provvederà a comunicare agli interessati, il più rapidamente possibile e comunque non oltre il 30 giugno l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti.

2.6. Trasferimenti dei diritti al premio.

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande presentate nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori;

b) rapporto diretto tra cedente e A.I.M.A. o soggetto pubblico da esso designato previa intesa; i diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli della riserva nazionale.

L'A.I.M.A., che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4, lettera *f)*, del regolamento CEE 805/68.

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 70% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 33, paragrafo 2 del regolamento CEE 3886/92. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, i diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente documentati e autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi.

La cessione temporanea è considerata come utilizzo dei diritti al premio.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al comma successivo. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Qualora il produttore non utilizzi almeno il 70% dei propri diritti in ciascuno dei due anni, la quota non utilizzata ogni anno viene riversata nella riserva nazionale. In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti ai premi come sopra descritto.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 5 per i produttori che detengano più di 25 diritti al premio;

b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio.

Nessun limite è fissato per i produttori che detengano meno di 10 diritti.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica, da redigere su apposito prestampato distribuito dall'A.I.M.A., deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio del produttore che riceve i diritti.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro 60 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari così come prescritti dall'art. 38 del regolamento CEE 3886/92.

3. *Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale e il premio per le vacche nutrici.*

3.1. Coefficiente di densità aziendale.

Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densità del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unità bovino adulto per ettaro foraggero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda e per il quale viene richiesto un premio.

Il coefficiente di densità è fissato a 2 UBA/ha foraggero a decorrere dall'anno civile 1996.

La densità aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi viene determinata tenuto conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonché delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nell'allegato I del regolamento CEE 2328/91;

b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4, lettera *g)*, paragrafo 3 secondo comma del regolamento CEE 805/68.

Tuttavia, qualora nel periodo invernale venga utilizzata una superficie foraggera a nuovo ordinamento colturale, si ritiene che il produttore abbia fondamentalmente adempiuto alle disposizioni regolamentari relative ai premi zootecnici.

Il calcolo della densità viene applicato anche ai produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera *a)*, per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter aggiungere anche a questi, un importo complementare di 36, 22 Ecu/capo qualora la densità di bestiame risulti inferiore ad 1,4 UBA/ha foraggero.

L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore, il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta e per il quale può essere concesso il premio.

3.2. Identificazione del bestiame.

Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve risultare identificato nelle forme prescritte dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992.

L'A.I.M.A., sentito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana specifiche disposizioni che consentano di identificare il bestiame in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, valide sino al recepimento nella normativa italiana della direttiva 92/102/CEE.

3.3. Registro di stalla.

Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, è tenuto a detenere un registro di stalla, vistato dal competente ufficio regionale di controllo, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili riguardanti il bestiame oggetto di domanda di premio ed in particolare:

data di nascita (mese ed anno);

razza di appartenenza;

marca di identificazione, tipo e numero;

eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato riduzione numerica del bestiame stesso;

estremi del documento amministrativo di scambio per gli animali provenienti dagli altri Stati membri;

estremi del documento amministrativo nazionale di accompagnamento per i bovini maschi oggetto di premio;

ogni altra informazione sulla movimentazione dei capi oggetti di premio.

Il registro deve riportare inoltre, con aggiornamento periodico almeno mensile, le informazioni utili per eventuali controlli riguardanti tutto il bestiame bovino presente in azienda per il quale non è stato richiesto il premio.

3.4. Controlli in azienda.

Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei sei mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, con gli Organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonché la presenza e la corretta compilazione del registro di stalla.

L'A.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli Organismi di controllo.

Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile.

Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli articoli 4, lettera *b)*, paragrafo 5, ultimo comma e 4 *d)*, paragrafo 7, secondo comma del Regolamento CEE 805/68, l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all' anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari al 60% degli importi dovuti.

I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto:

a) della corrispondenza del fattore di densità aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;

b) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare;

c) dei numeri di identificazione del bestiame;

d) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare una doppia corresponsione dell'aiuto per ogni fascia di età;

e) per il premio indicato alla sezione II per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento, della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonché la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 2 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio.

I controlli di cui alla lettera *e)* devono essere espletati mediante riscontro del quantitativo di riferimento attribuito al singolo produttore e riportato negli elenchi che l'A.I.M.A. pubblica in appositi bollettini provinciali secondo le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.

Gli accertamenti in loco si effettuano nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare.

Essi sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto:

a) dell'ammontare dei premi;

b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;

c) delle dimensioni delle aziende;

d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di detenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda c/o un dettagliato esame dei registri di stalla.

La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali oltre il periodo di detenzione del bestiame, non può superare comunque il 50% di quella prescritta.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonché il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi dei registri di stalla.

Il produttore o chi ne fa le veci può avvalersi della facoltà, prescritta all'art. 12 del Regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.

3.5. Diminuzione del numero di animali.

Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del Regolamento CEE 3887/92, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è

verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo.

Gli organismi di controllo, se nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili al premio rispetto a quelli per il quale e stata presentata la domanda ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A. precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.

Il produttore può tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in domanda con altre vacche nutrici o con giovenche gravide di sostituzione, cosi come definite al punto 2.1, lettere *a)* e *b)*, purché la sostituzione avvenga entro i venti giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'organismo di controllo competente.

La comunicazione va fatta solo nel periodo di detenzione obbligatoria.

3.6. Provvedimenti sanzionatori.

L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE 3887/92.

Qualora nel corso dei sopralluoghi in azienda si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti, si provvede di ufficio:

A) nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.

Se l'eccedenza è superiore a 4 animali non è concesso alcun aiuto;

B) negli altri casi:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;

del 20% se l'eccedenza constatata è superiore al 5% e uguale o inferiore al 10%;

del 40% se l'eccedenza constatata è superiore al 10% e uguale o inferiore al 20%.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non è concesso nessun aiuto.

Le percentuali di cui alla lettera *a)* sono calcolate in base al numero di capi richiesti mentre quello di cui alla lettera *b)* sulla base del numero di capi determinati.

In caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 5, del regolamento CEE 3887/92 la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venti giorni feriali, le domande di premio non possono essere accolte.

3.7. Comunicazioni.

L'A.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 56 del regolamento CEE 3886/92 entro i termini stabiliti informandone anche questo Ministero.

II - *Settore ovino e caprino.*

Con l'adozione del regolamento CEE 2069/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che modifica il Regolamento CEE 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore carni ovi-caprine, sono state emanate, nel quadro della riforma della P.A.C., le nuove norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine.

1.1. Presentazione delle domande.

Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra devono essere presentate dai produttori, così come definiti all'art. 1 del regolamento CEE 3493/90, che siano in possesso di diritti al premio alla data di presentazione della domanda stessa.

Esse devono essere compilate, datate e firmate, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri.

Salvo casi eccezionali, per l'autentica della firma restano in vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale, prevede diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori.

Le associazioni dei produttori presentano domanda unica, con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore, su modello prestampato dall'A.I.M.A. recante moduli supplettivi riportanti la composizione dell'Associazione stessa.

L'A.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994, n. 47, e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994, n. 490, ai fini dell'eventuale acquisizione della certificazione antimafia.

Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 15 marzo di ogni anno in originale, all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente, agli sportelli dell'A.I.M.A. - Via Palestro 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Le domande di premio riguardanti meno di 10 pecore e/o capre debbono essere respinte.

1.2. Animali ammissibili al premio:

a) Il premio può essere erogato per le pecore e/o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE 3493/90, vale a dire per «tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno dodici mesi di età». Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista al paragrafo precedente).

b) Sino al recepimento nella normativa italiana della direttiva 92/102/CEE, i produttori devono munirsi di un registro aziendale, prestampato dall'A.I.M.A., opportunamente vistato dal competente ufficio regionale. In tale documento dovrà essere annotata la situazione aziendale del gregge al 15 marzo ed ogni sua variazione nel corso dell'anno con una periodicità che deve essere almeno mensile.

1.3. Calcolo del premio.

L'importo del premio da erogare viene calcolato:

1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;

2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.

1.4. Transumanza.

Qualora il produttore, la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge per tradizione effettua la transumanza in zone svantaggiate, intenda avvalersi del disposto dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CEE 3493/90, è tenuto a corredare la domanda di premio con certificazioni, rilasciate dalle autorità locali o regionali, del luogo di transumanza, che attestino la presenza del gregge per un periodo di almeno novanta giorni; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.

1.5. Avvio all'ingrasso.

Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 3013/89, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio.

In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A. possono essere trasmesse dal 15 novembre precedente l'anno per il quale è richiesto il premio sino al 14 novembre dell'anno inerente la campagna in corso.

Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg.

Nella fattispecie, in base a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082/91, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non possono essere spostate in altra azienda.

Gli organismi regionali di controllo devono provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di avvio all'ingrasso degli agnelli, ad identificare gli animali mediante marca auricolare del tipo ritenuto idoneo dagli organismi di controllo stessi.

I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonché i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.

Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'organismo di controllo è tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia, di cui l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'uscita della relativa partita, copia deve essere consegnata al produttore e copia trattenuta dall'organismo di controllo stesso.

1.6. Limiti individuali di premio.

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 5-*bis*, paragrafo 1, del regolamento CEE 3013/89, che per l'Italia è il 1991, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificandolo agli interessati.

1.7. Riserva nazionale e addizionale.

La gestione della riserva nazionale e addizionale è curata dall'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 5-*ter*, paragrafo 2, del regolamento CEE 3013/89, secondo le linee guida fornite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre il 15 febbraio, motivandone la richiesta.

L'A.I.M.A. provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini di cui al successivo punto 1.8.

1.8. Trasferimenti dei diritti al premio.

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori;

b) rapporto diretto tra cedente e A.I.M.A. I diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli costituenti la riserva nazionale.

L'A.I.M.A., o un soggetto pubblico da esso designato previa intesa, che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati, ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CEE 3013/89.

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 70% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6-*bis*, paragrafo 2, del regolamento CEE 3567/92. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, i diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente documentati, ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi.

La cessione temporanea è considerata come utilizzo dei diritti al premio.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al successivo capoverso. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Qualora il produttore non utilizzi almeno il 70% dei propri diritti in ciascuno dei due anni, la quota non utilizzata ogni anno viene riversata nella riserva nazionale.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalità sopra descritte.

In caso di trasferimento dei diritti tra aderenti alla stessa associazione, le disposizioni di cui al paragrafo precedente non si applicano, purché vengano rispettate da parte dei soci le seguenti condizioni:

continuare ad essere aderenti all'associazione almeno per le tre campagne successive a quella per la quale è stato notificato il trasferimento;

avere lo *status* di produttore ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE 3493/90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2 del regolamento CEE 2385/91.

Tuttavia, qualora nel corso di detto periodo triennale il produttore cedente trasferisca ad altro produttore membro dell'associazione la propria azienda e l'insieme dei diritti restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano.

Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni comporta il recupero da parte dell'A.I.M.A. del 15% dei diritti ceduti che verranno riversati nella riserva nazionale.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;

b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio.

Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non è previsto alcun numero minimo.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro la data di presentazione della domanda da parte del produttore che riceve i diritti redatta su apposito prestampato dall'A.I.M.A.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE 3567/92.

1.9. Controlli.

L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:

1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori e/o cooperative il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci;

2) la corrispondenza del numero di capi per i quali è stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente.

Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto al punto 1.1, gli organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, la rispondenza del limite individuale notificato al produttore dall'A.I.M.A., nonché la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale.

I sopralluoghi in azienda vanno effettuati a sondaggio, senza preavviso e devono riguardare un campione non inferiore al 10% delle aziende per le quali è stata inoltrata la domanda di premio.

Il campione oggetto del sopralluogo è determinato dall'A.I.M.A. e comunicato agli Organismi regionali di controllo.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un altra copia la trattiene l'organismo di controllo: l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.

1.10. Diminuzione numero animali.

Qualora, nel corso degli accertamenti, venga riscontrata una diminuzione del numero di capi ammissibili al premio rispetto a quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato comunicazione all'A.I.M.A. ed all'organismo regionale di controllo nel termine di dieci giorni successivi all'avvenuta riduzione così come prescritto dall'apposita normativa comunitaria, si applicano le disposizioni prescritte dall'art. 10 del regolamento CEE 3887/92, e cioè:

A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali, l'importo unitario dei premi è diminuito:

1) della percentuale corrispondente alla riduzione accertata qualora la stessa sia inferiore o uguale a due animali;

2) della percentuale doppia all'eccedenza constatata se essa è compresa tra 3 e 4 animali;

3) se la diminuzione è superiore a 4 animali non è concesso alcun aiuto;

B) negli altri casi:

1) è ridotto l'importo unitario dei premi della percentuale corrispondente alla diminuzione constatata qualora la stessa sia inferiore o uguale a 5%;

2) è ridotto del 20% l'importo unitario dei premi se la diminuzione constatata risulti compresa tra il 5 e il 10% dei capi dichiarati in domanda;

3) è ridotto del 40% l'importo unitario dei premi da corrispondere se la riduzione constatata risulti superiore al 10% e uguale o inferiore al 20% dei capi dichiarati in domanda;

4) è respinta la domanda di premio qualora la riduzione accertata risulti superiore al 20% dei capi dichiarati in domanda.

Le percentuali di cui alla lettera *A)* sono calcolate in base al numero di capi richiesti mentre quelle di cui alla lettera *B)* sulla base del numero di capi determinati.

In caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà, formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 5, del regolamento CEE 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venti giorni feriali, le domande di premio non possono essere accolte.

Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali è stato richiesto il premio.

1.11. Comunicazioni.

L'A.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE 3567/92 ed all'art. 2 del Regolamento CEE 2700/93 entro i termini stabiliti, informandone anche questo Ministero.

1.12. Liquidazione dei premi.

L'A.I.M.A., sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli organismi regionali di controllo, provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di premio.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 33

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RMD);

Ayreshire;

Armoricaine;

Bretonne Pie-noire;

Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN);

Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona espagnola, Frisona Italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM);

Deutsche Schwrzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR);

Groninger Blaarkop;

Guernsey;

Jersey;

Kerry;

Malkekorthorn;

Montbéliarde;

Reggiana;

Valdostana Nera.

ALLEGATO 2

RESE MEDIE LATTIERE DEI PAESI CEE

Belgio	4.600 kg
Danimarca	6.550 kg
Germania	5.250 kg
Grecia	3.500 kg
Spagna	4.300 kg
Francia	5.400 kg
Irlanda	4.200 kg
Italia	4.600 kg
Lussemburgo	5.300 kg
Olanda	6.200 kg
Portogallo	4.400 kg
Regno Unito	5.350 kg
Austria	4.100 kg
Finlandia	5.500 kg
Svezia	6.400 kg

96A1232

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» seguita dalle specificazioni relative al colore e al nome dei vitigni e/o alla specificazione novello o frizzante, è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, secchi, amabili e passiti, rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni indicate a fianco di ognuno di essi:

a) *«Colli Etruschi Viterbesi» Bianco nelle tipologie secco, amabile e frizzante:*

Malvasia Toscana o del Lazio sino ad un massimo del 30%;

Procanico o Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, dal 40 all'80%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca da soli o congiuntamente autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 30%.

b) *«Colli Etruschi Viterbesi» Rosso nelle tipologie secco, amabile, novello e frizzante e Rosato nelle tipologie secco, amabile e frizzante:*

Montepulciano dal 20% al 45%;

Sangiovese dal 50% al 65%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa da soli o congiuntamente autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 30%.

c) *«Colli Etruschi Viterbesi» Procanico anche nella tipologia frizzante:*

Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

d) *«Colli Etruschi Viterbesi» Grechetto anche nelle tipologie novello e frizzante:*

Greco bianco, localmente detto Grechetto, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

e) *«Colli Etruschi Viterbesi» Rossetto nelle tipologie secco e amabile:*

Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

f) *«Colli Etruschi Viterbesi» Moscatello nelle tipologie secco, amabile, passito, novello e frizzante:*

Moscato bianco, localmente detto Moscatello, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

g) *«Colli Etruschi Viterbesi» Sangiovese rosato, nelle tipologie secco, amabile e frizzante:* ottenuto dalla vinificazione in bianco o rosato delle uve dei seguenti vitigni:

Sangiovese non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

h) *«Colli Etruschi Viterbesi» Greghetto:*

Grechetto rosso, localmente detto Greghetto, almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

i) *«Colli Etruschi Viterbesi» Violone:*

Montepulciano, localmente detto Violone, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

l) *«Colli Etruschi Viterbesi» Canaiolo nella tipologia amabile:*

Canaiolo Nero, localmente detto Canaiolo, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

m) *«Colli Etruschi Viterbesi» Merlot:*

Merlot non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 16%, con esclusione del Ciliegiolo.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» comprende, nella provincia di Viterbo, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d'Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Oriolo Romano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Cellere, Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera, Onano, Proceno, Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di colture dei vigneti destinati alla produzione dei vini di denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed al vino ottenuto, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, situati ad un'altitudine non inferiore ai 100 metri s.l.m. e non superiore a 600 metri s.l.m. con esclusione di quelli di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati di origine alluvionale e quelli di pianura costiera.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo estivo limitatamente ad un massimo di n. 2 volumi di adacquamento fino alla fase dell'invaiatura.

Per i reimpianti ed i nuovi impianti, con esclusione delle forme di allevamento espanse, dovrà essere prevista una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 2500 piante per ettaro.

Le rese massime di uva per ettaro di coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

Colli Etruschi Viterbesi bianco t. 15;

Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato t. 14;

Colli Etruschi Viterbesi Procanico t. 15;

Colli Etruschi Viterbesi Grechetto t. 12;

Colli Etruschi Viterbesi Rossetto t. 12;

Colli Etruschi Viterbesi Moscatello t. 10;

Colli Etruschi Viterbesi Greghetto t. 14;

Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese t. 14;

Colli Etruschi Viterbesi Violone t. 13;

Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo t. 10;

Colli Etruschi Viterbesi Merlot t. 11.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti e del tipo di impianto e allevamento.

Ai suddetti limiti massimi, anche in annate particolarmente favorevoli, dovrà essere riportata la resa per ettaro, mediante un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi il 20%.

I superi fino al 20% possono appartenere alla categoria dei vini da tavola. Qualora la produzione superi il limite dell'esubero del 20%, tutto il vino ottenuto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessata, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati.

Art. 5.

La resa massima dell'uva in vino finito alla commercializzazione, non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per la tipologia di vino passito, la resa di uva/vino non deve superare il 45%.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio del comune di Orvieto in provincia di Terni, su richiesta specifica degli interessati che dimostrino di aver già vinificato le produzioni dell'Orvieto a denominazione di origine controllata provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3, almeno 5 anni prima della data di approvazione del presente disciplinare, ed aventi diritto alla scelta vendemmiale e/o alla riclassificazione di cantina, con la denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi».

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo come appresso indicato:

Colli Etruschi Viterbesi bianco 9.5%;

Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato 9.5%;

Colli Etruschi Viterbesi Procanico 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Grechetto 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Rossetto 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Moscatello 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Greghetto 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Violone 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Merlot 10%.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È ammessa nell'ambito aziendale la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Colli Etruschi Viterbesi». Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve della zona di produzione prevista al precedente art. 3, ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

È possibile produrre il vino «Novello», «Frizzante» e «Passito» nel rispetto del presente disciplinare e delle specifiche normative.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, all'atto della immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

a) *«Colli Etruschi Viterbesi» Bianco, secco o amabile:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 14 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

b) *«Colli Etruschi Viterbesi» Rosso, secco o amabile:*

colore: rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante più o meno fruttato;

sapore: secco o amabile, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

c) *«Colli Etruschi Viterbesi» Rosso novello:*

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: fruttato e persistente;

sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo e talvolta vivace per fragranza di fermentazione;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

d) *«Colli Etruschi Viterbesi» Rosato, secco o amabile:*

colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

e) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Procanico:*

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

f) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Greghetto:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco, vellutato, fruttato, caratteristico, talvolta con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e novello.

g) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Rossetto secco o amabile:*

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, gradevole, finemente aromatico;

sapore: secco, amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

h) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Moscatello secco, amabile:*

colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;

odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;

sapore: aromatico caratteristico del moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e novello.

i) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Moscatello passito:*

colore: giallo oro tendente all'ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, complesso con sentore muschiato caratteristico;

sapore: dolce, armonico, aromatico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolti;

zuccheri: 50 gr./litro minimo;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 22 per mille.

l) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Sangiovese Rosato:*

colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

m) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Greghetto:*

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante, più o meno fruttato;

sapore: secco, sapido, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

n) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Violone:*

colore: rubino intenso tendente al violacco;

odore: caratteristico con retrogusto di marasca;

sapore: secco, pieno, più o meno tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

o) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Canaiolo:*

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, aromatico, persistente;

sapore: amabile, di corpo, più o meno tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

p) *«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Merlot:*

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: gradevole, leggermente erbacco;

sapore: pieno, morbido, armonico, giustamente tannico, con leggero retrogusto erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine, extra, scelto, selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, località.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Grechetto Rosso può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Greghetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano Giallo può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Rossetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano Toscano può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Procanico.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Montepulciano deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Violone.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Canaiolo Nero deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Canaiolo e obbligatoriamente ed esclusivamente, per le uve provenienti dai vigneti ubicati nei comuni di Marta, Capodimonte e limitatamente alla limitrofa località S. Savino nel comune di Tuscania, il sinonimo localmente usato Cannaiola.

L'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» comprende i vigneti iscritti agli albi dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» ed «Orvieto» ricadenti nella zona delimitata al precedente art. 3, purché posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, ammettendone inoltre la scelta vendemmiale e la riqualificazione di cantina ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/92, comma 3, purché siano rispettate le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Nei recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi», può essere riportata in etichetta l'annata di produzione delle uve e deve figurare l'indicazione secco o amabile, ove ne esistano ambedue le tipologie.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» con le menzioni di vitigno, devono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non superiore a litri 3 ed utilizzando tappi in sughero fatta eccezione per le bottiglie con capacità fino a ml. 375 e devono avere indicate in etichetta l'annata di produzione delle uve.

96A1271

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerveteri».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerveteri» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1988 - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini bianco secco o amabile anche nella tipologia frizzante, rosso secco o amabile anche nella tipologia novello e rosato anche nella tipologia frizzante ottenuti in conformità alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica:

Cerveteri bianco:

Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo: da soli o congiuntamente, per almeno il 50%.

Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio: da soli, o congiuntamente, fino ad massimo del 35%.

Altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati — ad eccezione della varietà Pinot grigio — in entrambe le province di Roma e Viterbo, fino ad un massimo del 30%.

Cerveteri rosso:

Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%.

Cesanese comune fino al 25%.

Altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati in entrambe le province di Roma e Viterbo, fino al 30%, da soli o congiuntamente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» è costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori amministrativi dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.

Tale zona è così delimitata:

a nord-ovest il limite segue dalla foce verso nord il fiume Mignone sino alla località Pietrara, prende poi per la strada che porta a c.le Lazi e prima di giungervi, piega verso nord-est per la strada che costeggia il corso del Mignone passando per c.le Gerini (q. 27), c.le Corpaccio (q. 25) ed a sud della località Spalle di S. Maria fino ad incrociare, in prossimità della q. 27, il confine di provincia tra Roma e Viterbo. Segue verso nord-est il confine provinciale lungo il corso del Mignone sino ad incontrare la strada ferrata, quindi lungo questa scende verso sud-ovest sino al confine di provincia, in prossimità di Poggio dell'Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione sino ad incrociare il confine del comune di Civitavecchia presso c. Sterpeto. Da qui segue il confine comunale tra Civitavecchia ed Allumiere prima e quello tra Santa Marinella e Allumiere poi sino in provincia di m. Quartaccio; prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Santa Marinella e Tolfa raggiungendo in località le Frondacce la quota 48 da dove, lungo una retta immaginaria verso est, raggiunge il punto di confluenza del f.sso di Chiavaccio con rio Fiume, e sul proseguimento la strada per Santa Severa in prossimità del km 3,5. Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla q. 144 del m. Fagiolano e ne discende per il sentiero che conduce a q. 61 in prossimità del f.sso Smeraldo.

Da q. 61 segue una linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere la q. 97 sul sentiero che conduce alla Cava di Caolino, prosegue per tale sentiero passando a sud della q. 118 fino ad incontrare il segno convenzionale di muro a secco che delimita la r.va Pian Sultano e lungo la medesima prosegue passando per le quote 44, 116 e 129 in località Castellaccio.

Segue quindi il bordo della r.va Pian Sultano verso nord e quindi risale il f.so del Moro fino a q. 186 per poi piegare verso nord-est, incrociando il confine comunale tra Cerveteri e Tolfa.

Prosegue quindi lungo il confine nord-orientale di Cerveteri, fino a raggiungere la strada per Palidoro in prossimità del km 9 (località Piano Trippone); percorre quindi tale strada verso il centro abitato di Palidoro e la strada statale Aurelia fino in prossimità del km 34 dove incrocia il confine comunale di Ladispoli, che segue poi in direzione del mare sino alla costa; quindi seguendo la costa verso nord-ovest raggiunge la foce del f. Mignone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le caratteristiche naturali dell'ambiente, come i terreni, i microclimi, la giacitura e l'esposizione in cui si trovano i vigneti ammessi alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», devono essere atte a conferire a detti vini le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

Non sono ammessi i vigneti dei fondovalle umidi e quelli esposti su pendici ripide insufficientemente soleggiate.

La densità d'impianto minima dev'essere di 2500 ceppi/Ha, nei nuovi impianti e nei reimpianti.

La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime consentite.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a «controspalliera», o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, con esclusione delle forme espanse tipo tendone.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso fino ad un massimo di due interventi prima dell'invaiatura.

La resa massima di uva per ettaro è di 14 tonn. per le uve bianche e di 13 tonn. per le uve rosse.

Nella coltura promiscua la resa va calcolata, con gli stessi massimali, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata ai limiti anzidetti con la cernita delle uve purché la produzione non superi il 20% della resa massima di cui sopra; oltre detto limite tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata.

Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo non inferiore ai 10,5% per i vini bianchi e all'11% per i vini rossi.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3 nonché nell'intero territorio comunale di Tarquinia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione d'origine controllata «Cerveteri», pronto per il consumo, non deve superare il 70%.

Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» per tutto il prodotto.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini devono provenire esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cerveteri» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

«Cerveteri» bianco secco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole, delicato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Cerveteri» rosso secco:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso;

sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Cerveteri» bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, delicato;

sapore: frizzante, vinoso, morbido, talvolta abboccato;

spuma: vivace, evanescente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Cerveteri» rosso novello:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: vinoso, lievemente aromatico;

sapore: fruttato, vinoso, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Cerveteri» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fruttato gradevole;

sapore: fine, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Cerveteri» bianco amabile:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato gradevole, delicato;

sapore: amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Cerveteri» rosso amabile:

colore: rosso intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: amabile, vinoso, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidità ed estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non aventi significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente circa la natura e l'origine del prodotto.

È consentito indicare nomi di unità amministrative o località dalle quali provengono le uve da cui il vino così designato è stato ottenuto.

È consentito indicare il termine «vigna» seguito dal corrispondente toponimo, purchè in conformità alle norme dell'art. 6 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacità nominale fino a 60 litri, in conformità alle norme nazionali e comunitarie in materia di confezionamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

I recipienti fino alla capacità nominale di 5 litri devono essere di vetro e di forma consona all'immagine di un vino di qualità.

I recipienti di capacità nominale da 0,5 a 1,5 litri devono essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o capsula o con tappo a vite.

È obbligatorio riportare nella presentazione del prodotto il riferimento: «amabile» o «secco», qualora sussistano ambedue le tipologie per lo stesso vino.

Sui recipienti è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

96A1272

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aleatico di Gradoli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aleatico di Gradoli» — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 agosto 1972) — ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli», «Aleatico di Gradoli» liquoroso e «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini di cui all'articolo precedente devono essere ottenuti esclusivamente dal vitigno «Aleatico».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all'art. 1 devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo.

La zona è così delimitata: partendo dalla riva del lago di Bolsena alla confluenza sulla medesima del confine comunale tra S. Lorenzo Nuovo e Bolsena in località Renano, la linea di delimitazione segue verso nord tale confine comunale e successivamente verso ovest sino ad incontrare quello tra S. Lorenzo Nuovo e Grotte di Castro (q. 439).

Da quota 439 la linea di delimitazione prosegue verso ovest lungo il confine di Grotte di Castro per poi scendere verso sud fino alla confluenza di questo confine con quelli di Gradoli e Latera in località La Buca. Da qui prosegue verso ovest lungo il confine di Latera fino al punto in cui questi si allontana da quello provinciale, in prossimità di Poggio Sant'Anna.

Da tale punto la delimitazione prosegue in linea retta in direzione sud-est fino a quota 461 da dove, seguendo la strada che passa per la q. 431, per Madonna della Cava e C. le Coste, raggiunge il confine di Gradoli che segue verso est fino alla sponda del lago di Bolsena.

Lungo la sponda, verso nord, la linea di delimitazione torna nuovamente alla località Renano, punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore all'11,5% per la tipologia «Aleatico di Gradoli» ed al 12% per le tipologie «Aleatico di Gradoli» liquoroso e «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, con esclusione quindi dei fondovalle e dei terreni situati ad un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

E vietato ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare non deve essere superiore a tonn. 9 per ettaro di vigneto a cultura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Oltre detto limite tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di preparazione e di affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le sue peculiari caratteristiche.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, rispettivamente alla seguenti caratteristiche:

«Aleatico di Gradoli»:

colore: rosso granato con tonalità violacee;

odore: finemente aromatico, caratteristico;

sapore: di frutto fresco, morbido, vellutato, dolce;

titolo alcolometrico volumico complessivo: 12% di cui almeno 9,5% svolti;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Aleatico di Gradoli» liquoroso:

colore: rosso granato più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;

odore: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: pieno, dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,5% di cui almeno 15% svolti;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva:

colore: rosso granato più o meno intenso, tendente talvolta all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aromatico, caratteristico dell'invecchiamento in botte di rovere;

sapore: pieno, dolce più o meno tannico, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,5% di cui almeno 15% svolti;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidità ed estratto secco.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso e liquoroso riserva devono essere ottenuti mediante alcolizzazione in conformità alle disposizioni delle norme vigenti.

Il vino a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso deve aver subito un periodo minimo di affinamento di sei mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione.

Il vino a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva deve aver subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni dalla data di alcolizzazione in botti di rovere di capacità non superiore a 250 litri ed un ulteriore affinamento in bottiglia di almeno un anno.

Art. 8.

Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Aleatico di Gradoli», «Aleatico di Gradoli» liquoroso e «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

96A1275

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, in Roma, ad accettare alcuni legati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1996 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, con sede in Roma, via Garigliano, 57, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Oliviero Olivieri, consistente in un lascito di L. 20.000.000.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1996 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, con sede in Roma, via Garigliano, 57, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto con testamento dalla sig.ra Amalia Ravagnan, consistente in un lascito di L. 200.000.000.

96A1281

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Catanzaro ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro viene autorizzata ad acquistare dalle signore Matilde Sandoz, proprietaria, e Rachele Le Piane, usufruttuaria, al prezzo di L. 413.000.000 la porzione d'immobile sito in Catanzaro, via Menniti Ippolito numeri 22, 24, 26 e 28, da adibire a sede camerale.

96A1276

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina ed il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: A02A «analisi matematica», disciplina «analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'università di appartenenza.

Si precisa che l'indicazione dell'insegnamento non costituisce vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente da parte del consiglio di facoltà.

96A1323

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di seconda fascia per la disciplina ed il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia:

disciplina «lingua inglese» - settore scientifico-disciplinare: L18C «linguistica inglese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

96A1283

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

Vacanza di un posto di ricercatore astronomo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, si comunica che presso l'Osservatorio astronomico di Padova è vacante un posto di ricercatore astronomo - settore astrofisica extragalattica, lasciato libero dal dott. Buson Lucio Maria, alla cui copertura l'Osservatorio intende provvedere mediante trasferimento da altro Osservatorio.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno inviare a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in carta libera indirizzata a:

Osservatorio astronomico di Padova - Ufficio del personale - Vicolo dell'Osservatorio n. 5 - 35122 Padova, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere corredata da:

1) *curriculum-vitae*;

2) elenco delle pubblicazioni effettuate, nonché copia delle pubblicazioni ritenute più significative.

96A1285

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 4 7 0 9 6 *

L. 1.400